



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA
ISTITUTO COMPrensIVO

"MELVIN JONES - ORAZIO COMES"

e-mail: BAIC874009@istruzione.it

sito web: www.icjonescomes.it

via Melvin Jones, 11
70043 - Monopoli (Ba)

Tel. / fax 080/887 68 54
C.F. 93423560726

Circolare int. n. 15

Monopoli, 02/09/2019

A tutte le lavoratrici
I.C. "Jones - Comes"

E p.c. Al RLS
Ins. F. Palmirotta

OGGETTO: Tutela delle lavoratrici

Considerato che in data 26/03/2001 è stato emanato il Decreto Legislativo del Governo n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53".

Visto che, ai sensi del D. Lgs. 81/08, **si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato** e quello delle ditte in appalto, sia pubbliche che private, che svolge attività presso le strutture della scuola, salvo diversa determinazione convenzionalmente concordata.

Si ricorda a tutte le lavoratrici dell'Istituto Scolastico la necessità di informare il Datore di Lavoro del proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

A seguito di tale informazione, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi dei lavoratori secondo il D. Lgs. 81/2008, **il Datore di Lavoro individua e valuta specificatamente i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici interessate**, in particolare quelli derivanti da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, a processi o a condizioni di lavoro pericolosi, faticosi e insalubri (art. 11, D. Lgs. 151/01) per adottare le misure necessarie affinché i rischi siano eliminati, modificandone, **ove necessario**, le condizioni e l'orario di lavoro durante la gravidanza e fino ai sette mesi di età del figlio (artt. 7, 12, D. Lgs. 151/01).

Tali provvedimenti si adottano anche per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (art. 6).

Si fa, inoltre, presente che le lavoratrici gestanti, fermo restando quanto detto, hanno comunque " la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi, **a condizione che il Medico Specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente**, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, **attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro** " (art. 20, D. Lgs. 151/01).

Si fa presente che **la mancata comunicazione da parte delle lavoratrici interessate al Datore di Lavoro comporta loro un'assunzione di responsabilità**, in quanto verrebbero a mancare le informazioni necessarie per aggiornare la valutazione dei rischi commessa alle rispettive attività lavorative.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annalisa Laela

La presente comunicazione costituisce atto ufficiale ai fini della formazione e informazione dei lavoratori.